

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VARESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI VARESE AVV.TO ANNA SFARDINI

Ha pronunciato all'udienza del 1-02-12, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1961/11 R.G.

promossa da [redacted] con avv.ti Roberta Cervesato e Laura Bellomi,

contro

Comune di Varese, costituito in cancelleria

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art.22 L.689/81

Conclusioni per la ricorrente: Dichiararsi la nullità /annullamento e o l'inefficacia delle ordinanze ingiunzioni di pagamento opposte: n.269257/269258/269259/269260/269261/269262/269263 del 2011, notificate l'8-06-2011, conseguenti a verbali di accertamento del 13-10-10, notificati il 21-10-10, in seguito a sopraluogo del 21-09-10.

Disporre a carico dell'amministrazione l'onere di indicare quale sia la specifica normativa di riferimento per l'attività di competenza della ricorrente. Con vittoria delle spese.

Conclusioni per la resistente: respingersi l'opposizione, spese di lite rifuse.

Fatto e diritto

Il ricorso è fondato.

Con dichiarazione presentata al Comune di Varese in data 20-08-09 la ricorrente annunciava l'avvio di una attività di estetista, da svolgersi in modo permanente in [redacted]. Allegava scheda per l'attività di servizi alla persona, indicando quale estetista la sig. [redacted] in possesso della qualifica professionale. La richiesta era effettuata in tal forma su indicazione dell'Amministrazione Comunale, come dichiarato dalla ricorrente in memoria difensiva depositata il 28-10-11, circostanza non contestata e confermata dal successivo diniego ad autorizzare attività di massaggio orientale.

In data 21-09-10 si presentavano presso i locali surriferiti gli agenti della squadra amministrativa della Questura di Varese, i quali trovavano oltre alla sig. [redacted] le sig. [redacted], mentre non era presente la sig. [redacted]. Non emerge dal verbale in quale attività fossero impegnate le dette persone. In seguito al sopraluogo, venivano redatti al 13-10-10 e

SENTENZA
100
N.
OGGETTO:
N. 1961/11 R.G.
ricorrente
N. Res.
resistente

notificati al 21-10-2010 n. 7 verbali di accertamento di violazioni amministrativa a carico di _____, successivamente convalidati con n. 7 ordinanze ingiunzioni, irroganti sanzioni pecuniarie per complessivi € 4455,00, notificate al 8-06-2011, per le seguenti violazioni:

- 1) :Ing.P.U 269257/11: *esercitava l'attività di estetista senza che fosse assunta quale dipendente il direttore tecnico*
- 2) :Ing.P.U 269258/11: *per mancata comunicazione preventiva dell'orario adottato*
- 3) :Ing.P.U 269259/11: *viene effettuata l'apertura domenicale al di fuori delle possibilità di deroga*
- 4) :Ing.P.U 269260/11: *non era presente almeno un addetto in possesso delle qualifiche professionali-*
- 5) :Ing.P.U 269261/11: *esercitava l'attività di estetista senza i requisiti professionali*
- 6) :Ing.P.U 269262/11: *esercitava l'attività di estetista senza i requisiti professionali*
- 7) :Ing.P.U 269263/11: *esercitava l'attività di estetista senza i requisiti professionali* (ognuna delle tre ultime violazioni riferibile alle tre persone,

_____, che si trovavano nel centro). Le violazioni riguardavano gli art. 3-12 della L. 1/1990 sull'attività di estetista, e gli art. 15-20 del regolamento comunale sull'attività di estetista. .

In data 25-10-10 la ricorrente presentava dichiarazione di cessazione dell'attività di estetista, e successivamente in data 27-10-10 presentava comunicazione di inizio di nuova attività produttiva, specificando che si trattava di prestazioni di massaggio "orientale" per il benessere della persona, non aventi finalità né terapeutiche né estetiche.

In data 2-11-10 il Comune mediante R.A.R comunicava l'avvio del procedimento di diniego allo svolgimento dell'attività di massaggio orientale, ai sensi art. 1 L.1/1990.

In data 7-07-11 veniva depositato il ricorso avverso le ordinanze in epigrafe, il Comune si costituiva insistendo nelle proprie argomentazioni e chiedendo l'escussione dei agenti che aveva effettuato il sopraluogo. Comparso davanti al giudice, l'agente della Polizia di stato Bonanata dichiarava di avere trovato due uomini distesi su lettini da massaggio, in slip, in posizione prona, con la schiena unta, che ricevevano il massaggio. In ogni area di massaggio si trovavano un lettino ed un tavolino con boccette. I due clienti venivano identificati ed entrambi dichiaravano di essere entrati nel centro massaggi e di aver chiesto un massaggio corpo, che veniva praticato per il _____ da _____ e per il _____ da _____.

Da tutto questo si rileva che al momento del sopraluogo nel centro **non veniva praticata alcuna attività estetica.**

La legge che disciplina l'estetica (L: 04-01-90) stabilisce all'art. 1 che *"l'attività dell'estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti"* E' evidente che il massaggio praticato sulle schiene dei due clienti rinvenuti nel centro massaggi della ricorrente non si poteva proporre né l'eliminazione né la riduzione di inestetismi, pertanto non era attività definibile come estetica, alla luce della definizione sopra riportata. Anche il materiale trovato nei locali, lettini per massaggi e tavolini con boccette, che parte ricorrente ha dichiarato essere olio di soja, senza essere contestata, dimostra inequivocabilmente che l'attività svolta era pura e semplice attività di massaggio.

La pratica del massaggio non può essere arbitrariamente essere ridotta alle due categorie di massaggio estetico o massaggio terapeutico, come da parere dal Consiglio superiore di Sanità, del 25-05-2002, allegato da parte resistente. Esiste infatti una terza tipologia di massaggio, sicuramente di tradizione più antica e di diffusione ben più ampia, e trattasi del massaggio finalizzato al relax ed al benessere della persona, abituale in estremo Oriente e nei paesi slavi e praticato anche da noi nei centri termali, con una tradizione che risale all'antica Roma. Quando la ricorrente chiese l'autorizzazione ad aprire il suo centro massaggi, le venne esplicitato che non avrebbe potuto far altro che denunciarlo come centro di estetica, pertanto la ricorrente si servì a tale fine della qualifica della sig. Sassu, ma una volta ottenuta l'autorizzazione, anche da parte dell'ASL, questo non escludeva che nel centro avrebbero potuto anche essere effettuate attività che, proprio perché non regolamentate, dovevano essere considerate di libera attuazione, e praticabili anche senza la presenza del direttore tecnico o di persone munite di diploma di estetista. Si dovrebbe altrimenti ritenere che ogni attività che non è prevista da un regolamento e pertanto non è suscettibile di essere autorizzata, sia proibita, anche se non vi è alcuna norma che la vieti.

La regione Lombardia, ha emesso la Legge n.2 del 1-02-2005 in materia di discipline bionaturali, ma allo stato non vi sono norme attuative, pertanto l'esercizio di tale attività deve considerarsi libero, e non certo assoggettabile a sanzioni amministrative, che possono essere comminate solo in presenza di una legge, anteriore alla contestata violazione. . Sino a quando tale attività non verrà compiutamente regolamentata, non è

possibile neppure richiedere attestati professionali, o desumere l'inadeguatezza degli attestati rilasciati, come quelli prodotti dalla ricorrente (doc. 1 depositato in cancelleria il 28-10-11), né rilevare il mancato rispetto del regolamento comunale sull'attività di estetista.

Pertanto, tutte le violazioni contestate, attinenti alla qualifica di estetista e alla mancata presenza di direttore tecnico risultano, allo stato, insussistenti. A fortiori, è se possibile ancor più insussistente la violazione contestata alla sig. _____, che non stava praticando alcun massaggio al momento del sopraluogo.

Le asserite violazioni minori, l'omessa comunicazione al comune dell'orario di apertura, e l'apertura domenicale, sono parimenti annullabili, riguardando la violazione del regolamento comunale sull'attività di estetista, a fortiori, in quanto non risulta che sia stata richiesta, al momento della domanda di autorizzazione, la comunicazione dell'orario e la deroga per apertura domenicale.

Risulta inammissibile la richiesta formulata dalla ricorrente di onerare il Comune alla indicazione della specifica normativa di riferimento, essendo oggetto della L.689//81 esclusivamente l'accertamento della sussistenza della pretesa sanzionatoria della P.A.

Visto l'evidenziata carenza ed incertezza normativa, si compensano le spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice di pace, visto l'art. 23 L.689/81, accoglie il ricorso, annulla le ordinanze ingiunzioni di pagamento opposte: n.269257—269258—269259—269260—269261—269262—269263 del 2011, notificate l'8-06-2011, della Polizia Locale di Varese, emesse nei confronti di _____


_____ conseguenti a n.7 verbali di accertamento del 13-10-10, notificati il 21-10-10, in seguito a sopraluogo del 21-09-10.

Dichiara inammissibile la richiesta di onerare il comune alla indicazione della specifica normativa di riferimento

Compensa le spese.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Varese, 1-02-12



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI, 7 FEB. 2012
IL CANCELLIERE
(Manuela Cristof)

①